

Adunanza dell'8 aprile 1916.

Presiede il Vice Presidente Magaldi; sono presenti i componenti Terardo, Beneduce, il Direttore Generale Cacci. Assente giustificato il Consigliere segretario Foschini; funge da segretario il Consigliere Beneduce.

1. Mutuo Spangher.

Il Direttore Generale riferisce intorno al credito ipotecario dell'Istituto in confronto della Società Ugo Spangher & C. di Milano per la somma di lire 500.000.

Con atti 27 maggio e 3 novembre 1910 la Reale dava a mutuo alla Società Ugo Spangher & C. di Milano la somma di L. 500.000. Per il pagamento di tale mutuo era stabilita la data del 27 maggio 1913, a condizione però di denuncia del contratto da parte della Reale 6 mesi prima della scadenza. Non avendo la Reale eseguita detta denuncia il contratto s'intendeva prorogato di un anno, cioè al 27 maggio 1914. L'Istituto, in data 9 novembre 1913, cioè nei termini voluti, denunciava il contratto per ottenere, alla scadenza 27 maggio 1914,

la restituzione del capitale mutuato; ma la Ditta Spangher esibì documenti da cui risultava essere stato dalla Reale prorogato la scadenza del mutuo al 2^o maggio 1915.

L'Istituto dovette riconoscere la proroga concessa dalla Reale ma, in data 25 novembre 1915, con regolare atto di diffida, avvertiva la Società che al 2^o maggio 1916 intendeva ottenere la restituzione del capitale mutuato.

In seguito a tale atto i liquidatori della Ditta in esame fecero varie proposte e il Comitato Permanente, in sua adunanza 26 febbraio 1915 autorizzava una nuova proroga di un anno, cioè al 2^o maggio 1916, contro il pagamento anticipato dell'intera annualità di interessi e con raccomandazione di far qualche tentativo per ottenere un aumento al saggio d'interessi (4,50%) e qualche garanzia per la buona manutenzione degli stabili ipotecati. In conformità di tale deliberazione vennero iniziate pratiche per ottenere l'aumento dell'interesse e le garanzie sopra indicate e infatti la Ditta Spangher accettò di elevare l'interesse al 5,50% e di autorizzare l'Istituto a fare eseguire visita

Orj



dello stabile da parte del proprio tecnico. In base a tale definitiva proposta il Consiglio, in sua adunanza 15 maggio 1915, autorizzò alle anzidette condizioni la proroga della scadenza del mutuo al 27 maggio 1916. La ditta Spangher pagò l'annualità anticipata d'interessi nella ragione suindicata nonché gli accessori e la data per l'estinzione del mutuo rimase così prorogata al 27 maggio 1916, senza bisogno, da parte dell'Istituto, della denuncia sei mesi prima della scadenza, ai termini dell'originario contratto di mutuo.

In vista della prossima scadenza di tale data la Ditta Spangher, con la lettera allegata fa rilevare che essa, trovandosi nella impossibilità, data la crisi che più aspramente colpisce l'industria edilizia, di realizzare immediatamente gli immobili ipotecati, e quindi presenta la proposta che qui si riassume.

L'Ing. G. B. Casati acquisirebbe l'immobile di cui trattasi a condizioni però che l'Istituto, ferme e invariate le preesistenti garanzie, consentisse alle seguenti modalità di pagamento del mutuo

di lire 500.000 come sopra dovutogli e cioè:

- L. 120.000 all'atto della stipulazione
- „ 80.000 entro il 1917
- „ 300.000 nel periodo dal 1917 non oltre il 27 maggio 1920.

L. 500.000

Dichiara la Società stessa che l'Ing. G. B. Casati non accetterebbe un interesse superiore al 5% e ciò solo in considerazione dell'esenzione dell'imposta di P. N.

Tale proposta di liquidazione presenterebbe oltre all'immediato vantaggio della realizzazione del 24% del capitale mutuatato e quindi un conseguente maggior margine di garanzia reale per il debito residuo di L. 380.000, anche quello di sostituire all'attuale debitore, cioè una società in liquidazione un professionista di riconosciuto valore e che gode nel mondo finanziario lombardo una posizione assai cospicua.

Org

L'interesse offerto del 5% non è certo molto remunerativo tenuto conto delle condizioni del mercato del denaro, e sarebbe pertanto desiderabile che esso fosse mantenuto nella misura del 5,50% adottato



per l'annualità di interessi 27 maggio 1915 = 27
maggio 1916. Tuttavia se si considera il van-
taggio dell'immediato parziale rimborso, e
delle maggiori garanzie che offre l'Ing. Casati
in confronto della originaria debitrice, se si
tiene presente il fatto che, scartando la pro-
posta della Ditta Spangher, dovremmo anzi
probabilmente procedere all'espropria dell'immo-
bile e potrebbe anche darsi che, date le anoma-
le odierne condizioni, una vendita forzata
non desse quanto è necessario a coprire l'in-
tero credito dell'Istituto, si ritiene conveniente
di consentire alla proposta presentata dalla
Società Spangher, purché l'interesse sia
elevato al 5.25% e sempreché beninteso tutte
le spese necessarie per gli atti di trasfe-
rimento dell'immobile, e per la esecuzione
delle formalità ipotecarie relative, siano to-
talmente sostenute dalla Società Spangher
o dall'acquirente dell'immobile Ing. Casati.

Il Comitato Permanente, sentita la
relazione del Direttore Generale, delibera
di dare mandato allo stesso Direttore Generale
affinche voglia incaricare l'Ispettore Compas-

simentale di Milano Comm. Colombo per
 curare il perfezionamento delle proposte
 fatte dalla Ditta Spangher, anche con l'in-
 tervento dell'Ing. Casati, procurando di ot-
 tenere l'adesione alla rinnovazione del mutuo
 al saggio del 5 1/2 % e di ottenere altresì una
 maggiore determinazione dell'ammortamento
 fra il 1917 e il 1920.

2. - Diritto di segreteria per compenso
 spese, da porsi a carico dei benefi-
 ciari per le liquidazioni anticipa-
 te.

Il Direttore Generale riferisce in merito
 alla proposta di richiedere in diritto di se-
 greteria da parte dei beneficiari a favore dei
 quali saranno fatte le liquidazioni anticipate
 delle polizze inerenti ai contratti pervenuti
 all'Istituto dalla liquidazione della Cassa
 Pensioni di Torino.

Dovendosi procedere alle operazioni di paga-
 mento anticipato relative ad assicurazioni a
 capitale differito con contro assicurazione,
 di durata quinquennale, giusta la deli-
 berazione del Consiglio di Amministrazione



del 25 febbraio u.s., viene deliberare se convenga stabilire a carico dei beneficiari uno speciale diritto, sia pure in misura modesta, a titolo di contributo nelle spese di amministrazione che l'Istituto dovrà sopportare per dette liquidazioni anticipate.

Si giova notare in proposito che l'art. 15 delle condizioni delle polizze speciali per gli ex soci della Cassa Pensioni, accolla al beneficiario le spese di quietanza delle somme assicurate.

Questa disposizione si riferisce essenzialmente ai pagamenti delle somme assicurate per scadenza dei rispettivi contratti, in quanto per tale caso è obbligatoria la registrazione delle relative quietanze, a sensi dell'art. 16 della legge 26 gennaio 1896 N° 44 (Testo unico per le tasse sulle assicurazioni) con la percezione della tassa di L. 0.375 %.

Invece i pagamenti conseguenti alle liquidazioni anticipate di cui trattasi, non sono soggetti alla formalità suaccennata, alla stessa guisa che ne vanno esenti per pacifica giurisprudenza amministrativa i pagamenti in dipendenza di risatti.

Infatti nelle liquidazioni anticipate in esame non possono riscontrarsi i caratteri delle liquidazioni delle polisse giunte a scadenza, le quali presuppongono il già avvenuto perfezionamento di un diritto certo al capitale assicurato, mentre rispetto alle prime questo diritto è ^{subordinato} subordinato alla esistenza in vita dell'assicurato all'epoca prefissata.

Onde dette liquidazioni anticipate, per quanto sotto certi aspetti presentino una particolare fisionomia giuridica, possono più propriamente assimilarsi ai riscatti, anche perché in massima si risolvono sostanzialmente in un parziale rimborso dei premi pagati.

DM

Tenuto conto pertanto dell'accennata esenzione tributaria, e pure avuto riguardo alla disposizione del ricordato articolo 15 delle condizioni della polizza speciale, sembra giusto ed equo imporre un diritto di segreteria, analogo a quello che si percepisce per i riscatti delle polisse ordinarie nella misura di L. 2.02, il quale diritto potrà peraltro per i pagamenti della



specie limitarsi a L. 1. - ivi compresa la Tassa del vaglia.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, delibera di proporre al Consiglio che nelle liquidazioni anticipate delle polise dei contratti pervenuti all' Istituto dalla liquidazione della Cassa Pensioni di Torino, sia richiesto un diritto di segreteria per compenso spese, nella misura di una lira per ciascun contratto.

3. Capitolato agenzie locali.

Si inizia la discussione dello schema di capitolato per il conferimento delle agenzie locali, discussione la quale viene rimandata alla prossima tornata.

Dopo di che il Vice Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale p. Il Consigliere Segretario

